



CITTÀ DI SESTO CALENDE

Provincia di Varese

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2012 esecutiva dal 15/06/2012

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 08/04/2025 esecutiva dal 31/05/2025



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Finalità
Articolo 2	Oggetto e applicazione
Articolo 3	Definizioni
Articolo 4	Vigilanza
Articolo 5	Sanzioni
Articolo 6	Ottemperanza

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Sezione I - disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

Articolo 7	Comportamenti vietati
Articolo 7bis	Coordinamento con gli articoli 9 e 10 del Decreto Legge 20 Febbraio 2017 n° 14, convertito dalla Legge 18 aprile 2017 n° 48
Articolo 8	Altre attività vietate
Articolo 9	Nettezza del suolo e dell'abitato
Articolo 10	Rifiuti
Articolo 11	Sgombero neve

Sezione II - Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

Articolo 12	Manutenzione delle facciate degli edifici
Articolo 13	Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici
Articolo 14	Criteri di sicurezza per l'installazione di impianti di g.p.l. per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile

Sezione III - Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

Articolo 15	Divieti
Articolo 16	Attività particolari consentite in parchi pubblici
Articolo 17	Disposizioni sul verde privato

TITOLO III - MESTIERI E ATTIVITA' DI STRADA

Articolo 18	Disposizioni generali
Articolo 19	Commercio itinerante
Articolo 20	Vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale e vendita di prodotti stagionali
Articolo 21	Operatori del proprio ingegno
Articolo 22	Attività economiche occasionali non professionali
Articolo 23	Attività artistiche di strada

TITOLO IV - SULLE ACQUE INTERNE

Articolo 24	Balneazione
Articolo 25	Navigazione fluviale

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 26	Disposizioni generali
Articolo 27	Lavoro notturno
Articolo 28	Spettacoli e trattenimenti



Articolo 29	Circoli privati
Articolo 30	Abitazioni private
Articolo 31	Strumenti musicali
Articolo 32	Dispositivi acustici antifurto
Articolo 33	Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore
Articolo 34	Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici

TITOLO VI - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 35	Tutela degli animali domestici
Articolo 36	Divieti specifici
Articolo 37	Animali molesti
Articolo 38	Mantenimento dei cani

TITOLO VII - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Articolo 39	Esposizione dei prezzi
Articolo 40	Servizi igienici
Articolo 41	Amministrazione degli stabili

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 42	Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative
Articolo 43	Abrogazioni

TITOLO IX - SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Articolo 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1 detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, valide per le aree pubbliche o ad uso pubblico (salvo quando espressamente indicato per le aree private), in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) uso ed occupazione di aree e spazi pubblici;
- c) acque interne ed uso dei litorali e delle spiagge;
- d) quiete e sicurezza pubblica e privata;
- e) protezione, tutela e tenuta degli animali;
- f) vendita abusiva di prodotti in forma itinerante;
- g) utilizzo di manufatti pubblici;
- h) distribuzione di volantini;
- i) consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dalla Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne, le spiagge ed i litorali;
- d) i monumenti e le fontane monumentali;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune (a titolo esemplificativo e non esaustivo: panchine, segnaletica, fontanelle, cancellate), collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per **utilizzazione** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

Articolo 4 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, al personale del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, agli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria e di Polizia Amministrativa, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, personale di altri enti preposti alla vigilanza.

2. Il personale di cui al comma 1 può, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

Articolo 5 - Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
7. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie previste nel Titolo IX del Regolamento, consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.

Articolo 6 - Ottemperanza

1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti comunali devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Articolo 7 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:
 - a) consumare in prossimità ed in corrispondenza di luoghi di particolare sensibilità (quali ad esempio parchi pubblici, scuole, luoghi di culto, stazione ferroviaria, cimiteri, ecc.), dalle 00:00 alle 24:00 di ogni giorno, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione con esclusione del consumo effettuato presso i plateatici concessi agli esercizi di somministrazione ivi esistenti nonché in concomitanza di manifestazioni autorizzate dal Comune;
 - b) l'abbandono in luogo pubblico di qualsiasi contenitore di bevande, di alimenti e di rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, nonché di altri oggetti che possano creare pericolo ai fruitori dell'area;
 - c) lordare il suolo pubblico con sostanze che comportino l'imbrattamento anche delle pavimentazioni delle pubbliche vie del territorio comunale, quali liquidi oleosi, compresi quelli che potrebbero disperdere i motori dei veicoli, nonché acidi, vernici, spray, cartacce, chewingums, cicche di sigarette e residui provenienti da attività di cava e cantiere;
 - d) imbrattare manufatti di arredo urbano (fontane, panchine, cancellate, monumenti, segnaletica stradale, ecc.) con scritte, vernici, spray, disegni o segni grafici di qualsiasi tipo e dimensione, adesivi di ogni tipo e forgia;
 - e) sputare, urinare, defecare e spargere qualsiasi sostanza biologica negli uffici e nei luoghi pubblici in genere e comunque fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - f) abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo e genere;
 - g) lanciare o affiggere volantini od altro materiale pubblicitario e/o avvisi di qualsiasi genere, ovvero apporre materiale pubblicitario su qualsiasi parte dei veicoli in sosta, sotto le porte di accesso, sugli

- uscì delle abitazioni private, sulle porte, sugli edifici, sugli alberi, sulla segnaletica stradale, sui pali della pubblica illuminazione;
- h) depositare ed abbandonare su spazi ed aree pubbliche o ad uso pubblico qualsiasi materiale pubblicitario compreso quello finalizzato alla raccolta di fondi, indumenti, carta, anche se per conto di associazioni senza scopo di lucro. È ammessa la distribuzione direttamente a mano dei destinatari di volantini, previa comunicazione al Comando di Polizia Locale;
- i) disseminare avanzi di cibi e bevande;
- j) il campeggio libero con tende, camper, caravan e simili su tutte le spiagge e a ridosso delle aree costiere prospicienti le spiagge in tutto il territorio del comune di Sesto Calende, fatti salvi i camping autorizzati. Le tende o i veicoli citati sono considerati in situazione di campeggio tra l'altro in presenza di situazioni oggettive come: installazioni di tende con picchetti o altri sistemi di stazionamento, uso di piedini di stazionamento, apertura di finestre, porte, gradini o verande, posizionamento all'esterno di tavolini, sedie ed ombrelloni fuori dai veicoli;
- k) agli organizzatori di non pulire le aree occupate per manifestazioni pubbliche o spettacoli viaggianti;
- l) ai detentori di non raccogliere le deiezioni dei cani ed avere al seguito strumenti specifici - quali sacchetto, ed eventualmente paletta, e contenitore con acqua idonei alla raccolta delle deiezioni solide e alla pulizia di quelle liquide, ad eccezione dei cani addestrati a sostegno delle persone con disabilità, ai cani a guardia e a conduzione di greggi e per i cani in dotazione alle forze Armate, di Polizia anche Locale, di protezione Civile o dei Vigili del Fuoco;
- m) utilizzare le panchine in modo improprio tale da poterle danneggiare o insudiciare;
- n) sdraiarsi per terra o bivaccare sulle strade, nelle piazze, nelle aiuole e sui marciapiedi, sotto i portici o gallerie e sulle scalinate di pertinenza sui rilievi dei monumenti, dei luoghi di culto e sulle scalinate di pertinenza; sedersi nei medesimi luoghi recando intralcio o disturbo ovvero ostruendo le soglie e ingressi degli edifici pubblici e privati;
- o) lasciare i propri animali di qualsiasi razza o specie incustoditi. I proprietari e detentori dei cani dovranno utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. Dovranno portare con sé, qualora il cane sia di indole mordace e di media o grande taglia, una museruola rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali o su richiesta delle Autorità competenti;
- p) detenere cani o altri animali che rechino disturbo alla pubblica quiete e al riposo, anche di persone singole;
- q) tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore;
- r) detenere animali in spazi angusti, senza cibo ed acqua;
- s) richiedere denaro attraverso lo strumento dell'accattonaggio, presso le intersezioni stradali, all'interno ed in prossimità di mercati, in occasione dello svolgimento di fiere e riunioni in genere, davanti ed in prossimità di luoghi di culto e cimiteri, in prossimità degli esercizi commerciali e degli uffici;
- t) salire o comunque usare i giochi destinati ai bambini in modo non corretto o comunque da soggetti palesemente al di fuori della fascia di età cui sono destinati (le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quelle indicate sulle stesse). Il libero uso dei giochi da parte dei bambini è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia;
- u) nei parchi, nei giardini, nelle aree verdi pubbliche e negli elementi di arredo urbano (tipo fioriere) cogliere i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a qualsiasi altro oggetto ivi posto a pubblico uso od ornamento, calpestare le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a pubblico passaggio, transitare o sostare con veicoli a motore nonché sui viali interni dei pubblici giardini, su quelli riservati ai pedoni e in genere fuori dai viali e dalle strade appositamente destinati, ove si applica il Codice della Strada;
- v) vendere prodotti contraffatti, nonché fiori, giocattoli ed articoli di vario genere in forma abusiva itinerante;
- w) lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche recando fastidio a chiunque;
- x) sulle spiagge, nei parchi, nelle aiuole e comunque nelle aree pubbliche o ad uso pubblico, l'utilizzo di fuochi a terra, barbecue o altra attrezzatura alimentata da combustibili solidi quali legno o carbonella, l'utilizzo di fornelli a gas o elettrici per qualsiasi fine, compresa la preparazione di alimenti, nonché l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora in grado di arrecare disturbo alla quiete ed al riposo delle persone;
- y) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;

- z) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- aa) immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- bb) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi.
- cc) Consumare bevande in contenitori di vetro o lattine al di fuori dei pubblici esercizi, degli spazi ad essi pertinenziali o delle aree allo scopo destinate in occasioni di feste o eventi e delle aree destinate a picnic. Anche su richiesta dell'Autorità di pubblica sicurezza, con propria ordinanza motivata, potrà essere vietata la vendita e somministrazione in contenitori di latta o vetro.

**Articolo 7bis – Coordinamento con gli articoli 9 e 10 del Decreto Legge 20 Febbraio 2017 n° 14,
convertito dalla Legge 18 aprile 2017 n° 48.
(articolo introdotto con deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 08/04/2025)**

1. Richiamato l'articolo 9, comma 3, del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n° 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017 n° 14, avente ad oggetto "Misure a tutela del decoro di particolari luoghi", che prevede che i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 9, è fatto a chiunque divieto di stationare o di occupare spazi in modo tale da impedire l'accessibilità e la fruizione delle sotto elencate aree pubbliche, presenti all'interno del territorio del comune di Sesto Calende:
 - a) tutti i giardini pubblici, tutte le aree destinate a verde pubblico e parchi giochi;
 - b) tutte le aree e gli spazi adiacenti o immediatamente limitrofi alle sedi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - c) tutte le aree e gli spazi adiacenti o immediatamente limitrofi alle sedi dei luoghi di culto;
 - d) l'area, che più volte nel corso di ciascun anno è destinata ad ospitare mercati e pubbliche manifestazioni, comprensiva di Via Roma, Piazza Cesare da Sesto dove ha sede la casa del Comune, Piazza Mazzini, Via Vittorio Veneto, Viale Italia, Piazza Berera, Piazza Scipione, Piazza Guarana, Via Alzaia Leandro Mattea, Largo San Carlo, Via San Bernardino, la chiesa Prepositurale di San Bernardino, Via XX Settembre, Piazza Garibaldi, via dell'Olmo, Largo Dante, Via Mercato, Via Zutti, le rughe che si affacciano lungo il fiume Ticino e l'area pedonale Portici denominata Gradoni. I divieti si applicano altresì sotto i porticati delle vie centrali;
 - e) l'area compresa tra via Rimembranze, Via Lombardia, Via Capricciosa all'interno della quale si trova il cimitero centrale;
 - f) tutte le spiagge pubbliche presenti sul territorio comunale;
 - g) tutte le aree e gli spazi adiacenti o immediatamente limitrofi alla stazione ferroviaria interessati dal transito di pedoni e utenti ivi diretti;
 - h) tutte le aree e gli spazi adiacenti o immediatamente limitrofi al c.d. Circolo Sestese.
2. Costituisce comunque violazione al divieto di stationare o di occupare spazi in modo tale da impedire l'accessibilità e la fruizione, la violazione dei divieti previsti dall'articolo 7.
3. Rispondendo le norme a finalità differenti, la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 è punita, oltre che dall'articolo 5 del presente regolamento, con l'allontanamento dal luogo come disposto dall'articolo 9, commi 3 e 1, del Decreto-legge 20 febbraio 2017 n° 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017 n° 14, il quale prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00.
4. A norma dell'articolo 9, comma 4, del Decreto-legge 20 febbraio 2017 n° 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017 n° 14, per le violazioni del comma precedente del presente articolo l'autorità competente è il sindaco del comune di Sesto Calende, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della Legge 24 novembre 1981 n° 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate a norma del presente articolo sono devoluti al comune di Sesto Calende, che li destina all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.
5. A carico di chiunque, all'interno delle aree elencate nel comma 1 del presente articolo, abbia commesso le violazioni previste e punite dagli articoli 688 e 726 del vigente codice penale, dall'articolo 29 del Decreto Legislativo 30 marzo 1998 n° 114 e s. m. ed i., dall'articolo 7, comma 15bis, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s. m. ed i. e dall'articolo 1sexies del Decreto Legge 24 febbraio 2003 n° 28, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2003 n° 88, si procederà a norma dell'articolo 9, commi 2 e 3, del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n° 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017 n° 14.
6. Contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui all'articolo 9 commi 1, 2 e 3, del Decreto-legge 20 febbraio 2017 n° 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017 n° 14, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 del medesimo Decreto Legge, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.
7. Nell'ordine di allontanamento sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcuna delle aree sopra elencate a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore

dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine. In caso di violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 ad € 900,00, il personale che ha accertato la violazione all'ordine scorta la persona all'esterno dell'area e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'art. 10 comma 2, del D.L. n.14/2017 come convertito dalla legge n. 48/2017.

Articolo 8 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica, qualora interessi le aree pubbliche o ad uso pubblico, è vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla concessione;
 - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d) procedere alla inaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.
 - f) arrampicarsi su monumenti, alberi, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;

Articolo 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi ed essere rimossi alla chiusura dell'esercizio.
6. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
7. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in contenitori conformi alle prescrizioni, da depositare secondo le regole per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
8. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

Articolo 10 - Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati solo in idonei contenitori, nei giorni e negli orari stabiliti dal Comune (o dal soggetto gestore del servizio) per la raccolta degli stessi, secondo quanto prescritto con apposito Regolamento.
2. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
3. E' vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

4. Gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, esercenti attività sul territorio comunale, in sede fissa o su area pubblica, nonché i produttori agricoli che effettuano l'attività di vendita al dettaglio sui mercati cittadini, non possono distribuire, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, ai consumatori per l'asporto delle merci, sacchetti (cosiddetti "shopper" con manico "a canottiera") non biodegradabili che non rispondano, preferibilmente, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, salvo esaurimento delle scorte acquistate in precedenza e comunque a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 11 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a rimuovere tempestivamente i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze e su marciapiedi pubblici, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al Comando di Polizia Locale.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Articolo 12 - Manutenzione e decoro degli edifici

1. Al fine di mantenere gli immobili in condizioni di decoro, oltre che nelle condizioni di agibilità rilevabili dai relativi certificati, si rimanda alle norme del Regolamento Edilizio, art. F.1.
2. Le sanzioni applicabili sono aggiornate secondo quanto stabilito dal Titolo IX del presente regolamento.

Articolo 13 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, art. 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.
2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.
3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.
4. Per l'installazione valgono le seguenti norme:
 - a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
 - b) la loro installazione è sempre subordinata ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, mentre non è soggetta a procedura edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
 - c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
 - d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;
 - e) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
 - f) i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
 - g) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio;

- h) qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
 - i) nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, contestualmente alla richiesta di autorizzazione paesaggistica dovrà essere presentata una relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 37/2008, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
 - l) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50;
 - m) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;
 - n) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);
 - o) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
 - p) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
 - q) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme per la sicurezza degli impianti.
6. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:
- a) le antenne paraboliche installate prima dell'applicazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere rimosse entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste al punto 5;
 - b) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;
 - d) la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

Articolo 14 - Criteri di sicurezza per l'installazione di impianti di g.p.l. per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile

- 1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza il deposito della prescritta SCIA presso lo SUAP.
- 2. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
- 3. Nelle scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolano il passaggio alle persone.
- 4. Nelle case di civile abitazione è consentito il deposito di massimo n. 2 bombole di g.p.l. per una capacità complessiva non superiore a kg. 20, ovvero di massimo n. 1 bombola se di capacità complessiva pari a kg. 15.
- 5. Si rimanda per completezza alle norme vigenti sulla prevenzione incendi.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 15 - Divieti

- 1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - c) circolare o sostare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) calpestare le aiuole;
 - e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi, oltre alle specifiche disposizioni già previste dai Regolamenti del Parco del Ticino.
- 3. Apposito regolamento disciplina i ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate.

Articolo 16 - Attività particolari consentite in parchi pubblici

- 1. Può essere consentita, laddove le condizioni oggettive lo permettono, la installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.

2. In ogni caso, la concessione di aree pubbliche sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stationamento.
3. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9:00 e termine dopo le ore 22:00.
4. L'Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

Articolo 17 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
4. Fermo restando quanto disposto dall'art. 9 comma 9, del Regolamento, i proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

TITOLO III - MESTIERI E ATTIVITA' DI STRADA

Articolo 18 - Disposizioni generali

1. L'esercizio dei mestieri di strada è consentito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore ed in armonia con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, pubblica sicurezza, viabilità, quiete pubblica, tutela dell'ambiente e del decoro cittadino.
2. Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni amministrative ove previste dal presente Regolamento ovvero da altri Regolamenti, per l'esercizio dei mestieri di strada è subordinato all'assenza di morosità da parte del richiedente nei confronti del Comune, per debiti relativi al mancato pagamento di canoni, tasse o sanzioni amministrative esecutive, afferenti l'esercizio dell'attività stessa.
3. Non si considera moroso il richiedente che aderisca ad un piano di rateazione dei debiti pregressi e provveda al versamento della prima rata.
4. Ogni attività consentita deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di iscrizione a registri ed albi ed in materia fiscale, tributaria e previdenziale.
5. Con apposita ordinanza, potranno essere vietate temporaneamente le attività oggetto del presente Titolo in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Articolo 19 - Commercio itinerante

1. L'esercizio di attività di commercio su area pubblica in forma ambulante è subordinato al possesso dell'autorizzazione commerciale che abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante ed al possesso della concessione di occupazione suolo pubblico.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando viene esercitato:
 - nello stesso luogo per una durata non superiore ad un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
 - nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, inquinamento acustico e tutela dell'ambiente.
3. L'Amministrazione Comunale potrà individuare aree di particolare interesse storico artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse in cui vietare lo svolgimento di tali attività.
4. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, di norma tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie, nonché dei luoghi di culto. Particolari deroghe potranno essere concesse previa istanza degli interessati per le aree poste nei pressi dei cimiteri.

5. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate, qualora non motivate dalle situazioni di deroga di cui al comma precedente, e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Le attività non possono avere svolgimento prima delle ore 09:00 e dopo le ore 23:00.

Articolo 20 - Vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale e vendita di prodotti stagionali

1. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio o di somministrazione su area pubblica non mercatale, esercitata con esposizione della merce su banchi mobili e su veicoli attrezzati eventualmente dotati di piedini stabilizzatori, è subordinato al possesso della prescritta autorizzazione commerciale e della correlativa concessione decennale di posteggio.

2. La vendita al dettaglio su area pubblica o equiparata di prodotti stagionali quali cocomeri, meloni, pomodori da conserva e uva da vino, frutti di stagione e caldarroste è subordinata al possesso della prescritta autorizzazione commerciale.

Articolo 21 - Operatori del proprio ingegno

1. Gli operatori del proprio ingegno sono autorizzati alla vendita di oggetti realizzati personalmente, quali:

- disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili;
- monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari;
- scritti di propria produzione, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

2. Per l'esercizio di dette attività deve essere richiesta la concessione di occupazione suolo pubblico mentre non è necessaria l'autorizzazione commerciale ai sensi delle leggi vigenti.

3. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale saranno individuate le aree e gli spazi destinati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi.

4. Viene istituito un registro degli operatori del proprio ingegno con iscrizione obbligatoria per l'ottenimento della concessione di occupazione suolo pubblico.

5. Non sono considerati operatori del proprio ingegno, e sono quindi soggetti alla disciplina del commercio su aree pubbliche, chi vende od espone alla vendita al dettaglio opere non prodotte personalmente o di tipo seriale.

6. Non sono considerati operatori del proprio ingegno e quindi non possono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività su area pubblica, coloro che speculano sull'altrui credulità o pregiudizio come indovini, cartomanti, chiromanti, giochi di sortilegio, esorcismi e simili.

Articolo 22 - Attività economiche occasionali non professionali

1. Nell'ambito di manifestazioni tradizionali e di mercatini periodici tematici regolarmente istituiti ai sensi delle norme vigenti o in altre aree individuate con apposito provvedimento della Giunta Comunale, è consentita l'attività di vendita e scambio da parte di operatori occasionali non professionali di oggetti ed effetti usati. Le modalità di partecipazione e le relative procedure amministrative sono disciplinate da appositi regolamenti comunali.

2. Sono vietate le attività di distribuzione di volantini, quotidiani e pubblicazioni gratuite e le attività occasionali di vendita di oggetti di modico valore, anche qualora non comportino occupazione di suolo pubblico con tavoli, banchi, tappetini e supporti di ogni tipo, se non previa autorizzazione comunale in ambito di pubblicità sulle strade.

3. Tali attività, benché autorizzate, non possono svolgersi in contrasto con le disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti.

4. Tali attività, benché autorizzate, non possono svolgersi in contrasto con le prescrizioni di legge in materia di lavoro subordinato ed in materia contributiva.

Articolo 23 - Attività artistiche di strada

1. Gli artisti di strada sono coloro che svolgono la loro attività in spazi aperti al pubblico tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero. Sono considerati artisti di strada a scopo di esibizione i giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, skater, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, writers, body artist, o similari.

2. L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando è esercitata, previa autorizzazione comunale:

- nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di 200 metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione;
- senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;



- con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati quattro;
 - nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. Le esibizioni di cantanti, suonatori e simili dovranno svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e ambientale.
4. Le attività di skater e writer possono avere svolgimento solamente nelle aree individuate dall'Amministrazione Comunale.
5. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi o alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di pubblica sicurezza e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

TITOLO IV - SULLE ACQUE INTERNE

Articolo 24 - Balneazione

1. Il divieto di balneazione in fiumi, torrenti e laghi è disposto con apposita ordinanza.

Articolo 25 - Navigazione fluviale

1. Sui tratti comunali del fiume Ticino e del lago Maggiore è consentita la navigazione da diporto nel rispetto delle vigenti norme in materia di navigazione e di cui alle Norme Tecniche di Attuazione della Disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento del parco Naturale della valle del Ticino approvata con la DCR 26/11/2003 n. VII/919 (Titolo II, art. 6).
2. La navigazione deve essere ovunque sospesa durante i periodi di piena, e non può essere ripresa sino alla cessazione della medesima.
3. Il controllo del rispetto delle norme del presente titolo e l'eventuale accertamento delle violazioni è affidato agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ed Amministrativa.

TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 26 - Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I competenti Uffici (comunali, dell'ARPA o dell'ASL-ATS), su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

Articolo 27 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.

Articolo 28 - Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8. Sono ammesse particolari deroghe sino alle ore 24, previa autorizzazione del competente ufficio comunale.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Articolo 29 - Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2.

Articolo 30 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Articolo 31 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Articolo 32 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

Articolo 33 - Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore

1. Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 155 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della strada", nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi.

Articolo 34 - Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici

1. E' tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:
 - a) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine;
 - b) all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (canile, gattile, etc.), nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;
 - c) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone.
2. La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.
3. In considerazione del particolare rischio che si potrebbe configurare è tassativamente vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.
4. In parziale deroga del comma 1 e previo provvedimento dell'Amministrazione, è possibile l'uso di tali strumenti in determinate ricorrenze, tra cui la notte tra il 31/12 ed il 01/01 di ciascun anno ed in occasione del tradizionale spettacolo pirotecnico annuale. Ulteriori deroghe potranno essere espressamente concesse previa istanza motivata dell'interessato.

Articolo 35 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dai veicoli.

Articolo 36 - Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Articolo 37 - Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria e di Polizia Amministrativa, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1 al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale verrà posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario a spese del proprietario e/o del detentore.

Articolo 38 - Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di dotarli di microcip.
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di indole mordace, anche muniti di museruola.
3. Il cane non potrà mai essere condotto da bambini inferiori ad anni 14 o incapaci.
4. Il conduttore dovrà attivarsi affinché l'animale non venga aizzato contro altri animali o contro le persone.
5. Il conduttore dovrà avere sempre con sé, mostrandola agli organi di controllo qualora richiesto, un'attrezzatura idonea al recupero delle deiezioni lasciate sia sulle strade che nei giardini e/o parchi, provvedendo contestualmente alla raccolta delle stesse in idonei involucri o sacchetti chiusi, nonché al conseguente deposito nei porta rifiuti o negli appositi recipienti dove presenti.
6. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
7. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito al comma 5, ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
8. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune a scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo aereo onde permettere all'animale di muoversi senza restare impigliato nella catena. Gli animali che per loro uso debbano essere tenuti alla catena devono in ogni caso poter raggiungere sempre il riparo e il contenitore dell'acqua. Dovrà essere sempre garantito ai cani un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati per la protezione dalle intemperie.
9. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
10. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
11. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.



**TITOLO VII - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE
DEGLI STABILI**

Articolo 39 - Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

Articolo 40 - Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

Articolo 41 - Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio o sul cancello di ingresso degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore.

TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 – Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative

1. L'aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative di cui al Titolo IX sarà disposto con provvedimento della Giunta Comunale, che ne informerà il Consiglio Comunale. La modifica entrerà in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello del provvedimento.

Articolo 43 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti i Regolamenti nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

TITOLO IX - SANZIONI AMMINISTRATIVE

NORMA	SANZIONE EDITTALE	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni
Articolo 6 - Ottemperanza	da € 50,00 ad € 300,00	€ 100,00
Articolo 7 - Comportamenti vietati	da € 25,00 ad € 150,00	€ 50,00
Articolo 8 - Altre attività vietate	da € 25,00 ad € 150,00	€ 50,00
Articolo 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato	da € 40,00 ad € 240,00	€ 80,00
Articolo 10 - Rifiuti	da € 80,00 ad € 500,00	€ 160,00
Articolo 11 - Sgombero neve	da € 25,00 ad € 150,00	€ 50,00
Articolo 12 - Manutenzione delle facciate di edifici	da € 80,00 ad € 500,00	€ 160,00
Articolo 13 - Installazione delle antenne paraboliche sugli edifici	da € 50,00 ad € 300,00	€ 100,00
Articolo 14 - Criteri di sicurezza per l'installazione di g.p.l. per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile	da € 80,00 ad € 500,00	€ 160,00
	sequestro amministrativo cautelare del materiale detenuto in difformità dalle disposizioni	
Articolo 15 - Divieti	da € 80,00 ad € 500,00	€ 160,00
Articolo 16 - Attività particolari consentite in parchi pubblici	da € 25,00 ad € 150,00	€ 50,00
Articolo 17 – Disposizioni sul verde privato	da € 50,00 ad € 300,00	€ 100,00
Articolo 19 - Commercio itinerante	da € 80,00 ad € 500,00	€ 160,00
Articolo 20 – Vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale e vendita di prodotti stagionali	da € 80,00 ad € 500,00	€ 160,00
Articolo 21 - Operatori del proprio ingegno	da € 80,00 ad € 500,00	€ 160,00
Articolo 22 - Attività economiche occasionali	da € 50,00 ad € 300,00	€ 100,00
Articolo 23 – Attività artistiche di strada	da € 50,00 ad € 300,00	€ 100,00
Articolo 24 - Balneazione	da € 50,00 ad € 300,00	€ 100,00
Articolo 25 - Navigazione fluviale	da € 50,00 ad € 300,00	€ 100,00
Articolo 27 – Lavoro notturno	da € 80,00 ad € 500,00	€ 160,00
Articolo 28 – Spettacoli e trattenimenti	da € 80,00 ad € 500,00	€ 160,00
Articolo 29 – Circoli privati	da € 80,00 ad € 500,00	€ 160,00
Articolo 30 – Abitazioni private	da € 50,00 ad € 300,00	€ 100,00
Articolo 31 – Strumenti musicali	da € 50,00 ad € 300,00	€ 100,00
Articolo 32 – Dispositivi acustici antifurto	da € 50,00 ad € 300,00	€ 100,00
Articolo 33 – Emissioni sonore prodotte da veicoli	da € 50,00 ad € 300,00	€ 100,00
Articolo 34 - Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici	da € 50,00 ad € 300,00	€ 100,00
Articolo 35 – Tutela degli animali domestici	da € 80,00 ad € 500,00	€ 160,00
Articolo 36 – Divieti specifici	da € 80,00 ad € 500,00	€ 160,00
Articolo 37 – Animali molesti	da € 50,00 ad € 300,00	€ 100,00
Articolo 38 – Mantenimento dei cani	da € 80,00 ad € 500,00	€ 160,00
Articolo 39 – Esposizione dei prezzi	da € 50,00 ad € 300,00	€ 100,00
Articolo 40 – Servizi igienici	da € 50,00 ad € 300,00	€ 100,00
Articolo 41 – Amministrazione degli stabili	da € 25,00 ad € 150,00	€ 50,00